

più punti e un proietto penetrato nello
stomaco tra la mia gamba e quella del
morto ucciso a conficarsi nella parte
della cabina.

Chiedo subito chi ha sparato, nessuno
quindi mi fu dato di fornire elementi
per la loro identificazione.

Ed i morti siamo rimasti illi.
Alto confermato e sottoscritto

Chiavazza Salvatore

[Signature]

Finora

L. Commissione p. acc. a 23

S. E. il Pres. fun. e

in sede

per le riserve

Parere 3. III. 52

U. Cassella, Segretario

Secr. am.

Il P. U.

- di restituire gli atti alla Sezione Istruttoria, con l'incarico:
- a) di assumere in esame Lito Piscicelli, a conclusione delle sue stragiudiziarie proposizioni a carico degli imputati: Ritali Rito e Pisciotta Pasquale (r. ff. 4-6-7);
 - b) di esentare i relazionanti: Pisceddu Pistanni, Di Maggio Carlo, Canilli Salvatore, Lercaro Emidio e Pastellucci Altavio;
 - c) di escludere la discolpa indotta dall'imputato Ritali Rito, nel corso del suo giudiziario interrogatorio (r. f. 12 retro);
 - d) di procedere ad eventuali confronto tra lo Rito Ritali e Pisciotta Pasquale, o, tra lo Rito ed i relazionanti che raccolgono le sue proposizioni contro il Ritali e il Pisciotta;
 - e) di unire agli atti la posizione processuale dello Rito Piscicelli, e, se rilevante ai fini del presente processo, copia degli stragiudiziali e dei giudiziari interrogatori dello stesso Rito.
- Con riserva di ulteriori richieste.

Palermo, 21-3-1952

Enrico Sant'Elia

CORTE D'APPELLO

DI PALERMO

Sezione Istruttoria

N. 864/52 Reg. Gen.
Sez. IstruttoriaN. _____ Reg. Gen.
Proc. Gen.

All'ill.mo

Sig. _____

per la sollecita notifica e restituzione.

Palermo, _____
Il Cancelliere

Se chi legalmente citato o chiamato omette, senza legittimo impedimento, di comparire nel luogo, giorno ed ora stabiliti, il giudice o il pubblico ministero può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica e può altresì condannarlo al pagamento di una somma da lire cento a lire duemila a favore della Cassa delle ammissioni e nelle spese cagionate dalla mancata comparizione (art. 144, 358 C. p. p.).

Chiunque chiamato dall'autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete o custode di cose sequestrate ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a lire inquemila. Se si tratti di un perito, interprete la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte (articolo 366 C. p.).

Reina - Palermo

DECRETO DI CITAZIONE DI TESTIMONI

periti, interpreti, e di custodi di cose sequestrate

(Art. 144, 146, 157, 353 cod. proc. pen.).

Noi Avv. Cav. U.D. St. Antonino Mauro

Consigliere delegato della Sezione Istruttoria.

Mandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari di citare

1° Offerto Giuseppe di Pella
via Giacobbe di Cefarò 2
Potenza

2° Chiara Laura Lebrato di
Tommaso - Autista
via Pizzetti 171

a comparire personalmente avanti di Noi alle ore 11.00 del giorno 3 del mese di dicembre

nei locali della Sezione Istruttoria sita in Palermo Piazza Marina onde deporre sulle circostanze e fatti su qual verr interrogat. Con diffidamento che non comparendo incorr nelle pene disposte all'art. 144 e 353 del Cod. di proc. pen. e nelle pene comminate nell'art. 366 del Cod. pen.

Palermo, li 29. 2. 1952

Il Consigliere Delegato

R E L A Z I O N E

Copia della retroscritta cedola di citazione venne da me Ufficiale Giudiziario infrascritto, a richiesta di chi retro rimessa e lasciata al nominat / testi-
mon incontrato

Citandoli a comparire nel sito, giorno ed ora retro specificate.

In Mirto Giuseppe e man. proprie
come dice 29 FEB. 1952

In Chiaro Salustio e man.
proprie come dice 29 FEB. 1952

no. 317	avv.	
di 1/4	168	
tratt.	60	
	208	
Primo	22	
mis	230	

AVV. UFF. ECD.
(Princhi Giovanni)

[Signature]

CORTE DI APPELLO
DI
PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. _____ del Reg. Gen.
dell'Off. del Proc. Gen. della Repubblica

N. _____ del Reg. Gen.
dell'Ufficio Sez. Istruttori

N. _____ del Reg. Gen.
Ufficio Istruzione

VERBALE

DI ESAME TESTIMONIALE SENZA GIURAMENTO

(Art. 357 p. I Cod. proc. penale)

L'anno millenovecentocinquanta *due* il
giorno *31* del mese di *ottobre* alle ore _____
in *Palermo - Carcere*
Avanti di Noi *Avv. Cav. Rutilio Mauro*
Consigliere Istruttore assistit. _____ dal _____ Cancelliere _____
Sottosecritto
È comparsa 1 testimone *Rito Giuseppe*

Il Giudice lo avverte ai sensi dell'art. 357 c. p. p. dell'obbligo di dire tutta la verità, e null'altro che la verità e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Interrogato quindi sulle sue generalità, e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interesse che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servono per valutare la sua credibilità risponde:

Rito Giuseppe di Matteo
di anni 25 di Partinico
Contadino.
S. P.
Non confermo la dichiarazione in una lettera ai Carabinieri in merito all'agguato eseguito dai banditi in contrada Penna con le forze dell'ordine. Chiedo in corte in merito a Carlo A. Piccirilli Giuseppe e Vito Rito. La detta dichiarazione mi venne estorta con violenza lett. conf. e sott.
Rito Giuseppe

36

A. S. E. i Provi f. e.

14 Leon

for e novero

Pal. 6. 12. 1852

Al. Cassanese del. g. e.

Leon

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 864/5 Reg. Gen.

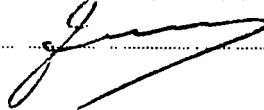
Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

A V V I S A

*L'ass. per Giuseppe Di Chian*che a norma dell'articolo 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli atti processuali contro *Nicola Vito*con avvertenza di esaminare gli atti infra 5 giorni dalla notifica del presente *ad rito*Palermo, li 5. 3. 1953

IL CANCELLIERE



- (1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

STAMPATO - PALERMO

In Aw. G. Giuseppe T. Chiaro alla stessa

AMM. UFF. GIUD.

10 MAR. 1953

[Handwritten signature]

li - 11/12 con.
 (dint.) pz
 Trans. 30
 hario 118
 13
 hile 126
[Handwritten signature]

*Alla Procura di Piazza per la notifica e
sostituzione - Palermo 5. 8. 1953*

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE ISTRUTTORIA

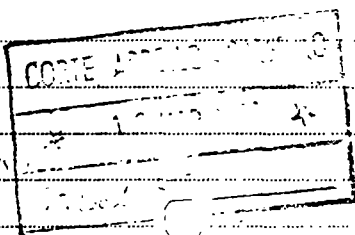
N. *864* Reg. Gen.

Avviso di deposito di atti processuali in Cancelleria

Il Cancelliere dell'Ufficio sudetto

AVVISA

L'ass. Giuseppe Bucciantini



che a norma dell'articolo 372 C. P. P. sono stati depositati in Cancelleria gli atti processuali contro *Vincenzo Lafore*

con avvertenza di esaminare gli atti infra *5* giorni dalla notifica del presente *avviso*

Palermo, li *5. 8.* 195*3*

IL CANCELLIERE

Ferraro

- (1) Sentenza o ordinanza.
(2) Conforme o difforme.

Cronologico 11 3610

aut. cass.	148
trasp.	35
	<u>75</u>
le/seg.	9
Tot.	<u>84</u>

Pretura Unificata di Roma

Ministero di Giustizia

Scritto Aus. n. 10, Ufficiale Giudiziario della
ma. di Roma, che notificato copia del suesposto

alla P. A. n. 10, Ufficiale Giudiziario della
ma. di Roma, che notificato copia del suesposto

la condanna nel domicilio indicato a mani
del portiere Rei Gato Evaristo

che ne cura la consegna in sua propria assenza o dei familiari.

12 marzo 1953



Ufficiale Giudiziario

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte di Appello di Palermo

Letti gli atti del procedimento penale

Contro

1-VITALE Vito di Salvatore e di Cracchiolo Caterina, nato a Cinisi
il 26.4.1928, detenuto

2-PISCIOTTA Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia, nato a Mon=
telepre il 5/9/1924, detenuto.

Imputati

a) del delitto di cui agli artt. 56-575-577 n.4 in relazione all'art.
61 n.1; c.p. per avere, compiuto atti idonei diretti in modo non
equivoco a cagionare la morte di tale Mirto e del di lui auti=
sta, esplodendo contro costoro diversi colpi di mitra che non li
raggiunsero.

In contrada Villa Renda di Monreale, 13 maggio 1949

b) del delitto di cui agli art.1 e segg. T.U. Legge sulle armi
agosto 1948 per porto abusivo di arma militare.

c) del delitto di cui agli art.1 e segg. detto T.U. per detenzio=
ne delle armi di cui sopra.

Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla lett.

a).

Osserva;

L'istruzione del presente processo è stata rimessa alla Sezione
Istruttoria della Corte d'Appello di Palermo, con decreto, in at=
ti del Procuratore Generale della Repubblica.

Le stragiudiziarie risultanze emerse a carico degli imputati
non sono state suffragate da riscontri obbiettivi, nè hanno ri=
cevuto giudiziaria conferma, sicchè appare conforme a giustizia
richiedere il proscioglimento di Vitale Vito e Pisciotta Gaspa=
re, per insufficienza di prove.

P.Q.M.

Visto l'art. 368 c.p.p.

chiede che la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello di Pa=
lermo dichiarì chiusa la formale istruzione;
dichiarì di non doversi procedere contro Vitale Vito e Pisciot=

ta Gaspare, per insufficienza di prove.

Palermo li 23 febbraio 1953.

Giuseppe

F. H. Peruzzi
Stanz

N. _____ d'ord.

N. 864/50 Reg. Gen.

SENTENZA**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria**

composta dai Sigg.: Cassata Dr. Luigi - Presidente - Merenda Dr. Roberto
Consigliere - Liauro Dr. Antonino - Consigliere relatore ed estensore -

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

VITALE Vito di Salvatore e di Cracchiolo Caterina, nato a Cinisi il
26/4/1928 - detenuto -

PISCIOTTA Gaspare di Salvatore e di Lombardo Rosalia, nato a Montelepre
il 5/9/1924 - detenuto -

I M P U T A T I

- a) del delitto di cui agli art. 56, 575-577 n°4 in relazione all'art.
61 n.I, C.P. per avere, compiuto atti idonei diretti in modo non
equivoco a cagionare la morte di tale Mirto e del di lui autista
esplodendo controcostoro diversi colpi di mitra che non li raggiun-
sero - In contrada Villa Renda di Monreale, il 13/5/1949 -
-) del delitto di cui agli art. I e segg. T.U. Legge sulle armi agosto
1948 per porto abusivo di arma militare -
-) del delitto di cui agli art. I e segg. detto T.U. per detenzione
delle armi di cui sopra. -

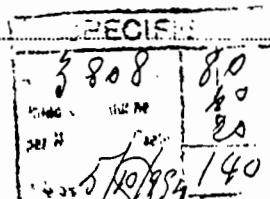
Nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui alla lette-
ra a). =

LA CORTE

Sentito il P.M. e lette le memoria difensive:

SERVA:

- Palermo - Telef. 17.262



IN FATTO

Si osserva che la mattina del 13 Maggio 1949 il camioncino Balilla guidato dall'autista Chiarenza Salvatore e con a bordo il proprietario Mirto Giuseppe percorreva la stradella, che dalle case dell'ex feudo Renda adduce alla nazionale Palermo-Partinico, quando venne fatta segno a diverse raffiche di mitra, esplose da banditi nascosti tra le rocce delle alture della zona.-

I predetti rimasero fortunatamente illesi e le indagini svolte dal Nucleo dei carabinieri di Renda diedero esito negativo.-

Nei primi di luglio 1950 veniva tratto in arresto Zito Giuseppe e tra l'altro dichiarava ai carabinieri della Squadra Informativa del C.F.R.B. che Giuliano, ^{Vito e Pisciotto Gaspare-} Vitale - conversando con lui e con altri banditi in contrada Sagana si erano vantati di essere gli autori dell'aggressione in parola.

In conseguenza i predetti carabinieri denunciavano il Vitale ed il Pisciotto per i reati in rubrica ed entrambi, interrogati con mandato di cattura si protestavano innocenti. Lo Zito interrogato dal G.I. ritraeva l'accusa perché a suo dire gli era stata estorta con violenza dai verbalizzanti.-

Prese in esame le parti offese Mirto e Chiarenza, confermando che i fatti si erano svolti nel modo sopra esposto, dichiaravano di non essere in grado di fornire alcun elemento per l'identificazione dei loro aggressori, dei quali non potevano neppure indicare il numero per non averli visti.-

IN DIRITTO

Si osserva che malgrado le modalità tutte del fatto ed il luogo in cui si svolse (contrada Renda notoriamente infestata dalla banda Giuliano) possono fare ~~sospettare~~ ^{che} quello in esame uno degli episodi criminali eseguiti da gregari della banda medesima, l'accusa di Zito Giuseppe, ritraetta in seguito davanti al giudice, ^{che solo, malgrado i sospetti sopra} non può costituire valida prova a carico degli odierni imputati, che hanno respinto l'accusa per cui giustizia impone proscioglierli dei reati ascritti con formula dubitativa.-

P.Q.M.

La Corte

Su conforme richiesta del P.M.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dichiara di non doversi procedere contro Vitale Vito, Pisciotta Gaspare
per i reati in epigrafe per insufficienza di prove.-

Così decisa il 25/3/1953

Carrozzini

Murphy

Scaroni

10.4.1953

Scaroni